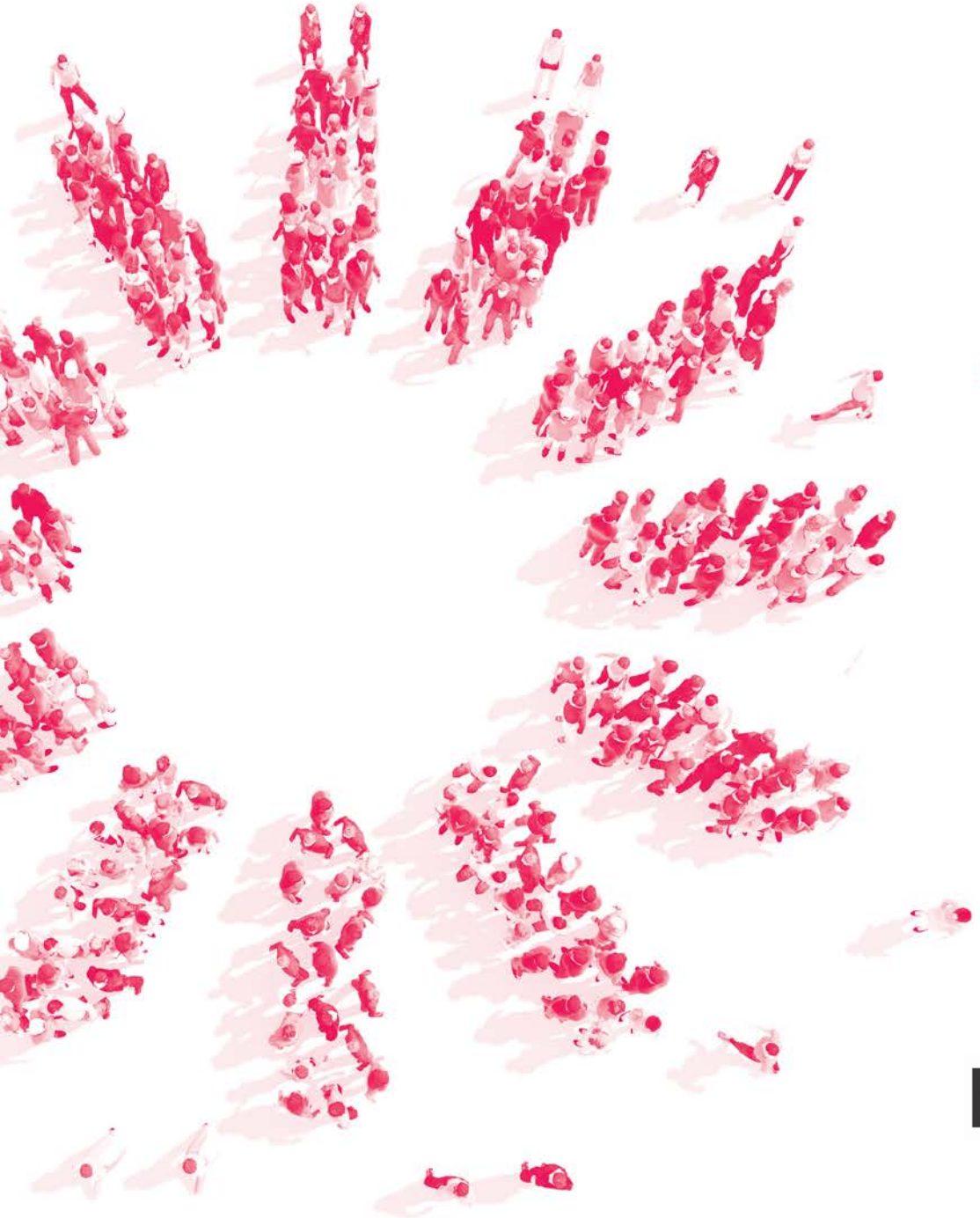

USVreact

UNIVERSITIES SUPPORTING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

http://usvreact.eu #USVreact

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE, IL PUNTO DI VISTA LEGALE

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

I NUMERI DELLA VIOLENZA

- per l'OMS la violenza agita dagli uomini è la prima causa di morte delle donne fra i 16 e i 44 anni
- ogni ora nel mondo quasi 6000 donne subiscono abusi fisici o sessuali (unicef 2000)
- in europa dal 20% al 25% delle donne subisce una volta nella vita una violenza dal proprio partner (dati di Germania, Inghilterra e Finlandia)
- in italia il sommerso varia dal 93% al 96%. Il 91,6% degli stupri non è denunciato
- negli USA tra il 67% e l'80% degli uxoricidi è stato preceduto da maltrattamenti

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

I NUMERI DELLA VIOLENZA

- dal 2006 al 2016: 1.740 le donne uccise in Italia
- 1.251 (il 71,9%) in famiglia
- 846 (il 67,6%) all'interno della coppia
- 224 (il 26,5%) per mano di un ex compagno, fidanzato o marito

- Nel 2016 sono state 120 le donne morte strangolate, accoltellate, bruciate

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

I NUMERI DELLA VIOLENZA

- non sono ricomprese le violenze, lo stalking o i tentativi di omicidio
- Il movente nella maggior parte dei casi è passionale
- il 53,4% si è registrato al Nord e di questi il 75,9% in ambito familiare.
- Il 26,7% dei casi si è registrato al Sud, al centro il 19,8%.
- 3 milioni e 466 mila in Italia, secondo l'Istat, sono le donne che hanno subito stalking.
- 2 milioni e 151 mila sono vittime di comportamenti persecutori dell'ex partner

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (1789)

linguaggio veicolo simbolico del dominio maschile

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1948)

"Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti"

"Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di […] sesso […]"

"Art. 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona".

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW - 1979)

"discriminazione contro le donne" ogni distinzione o limitazione ... che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne ... dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo"

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (Risoluzione ONU 48/104 del 1994)

“Art. 1. "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.”

“Art. 3. Le donne hanno il diritto ad un uguale godimento e garanzia di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo.”

“Art. 4. Gli stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne […] dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne […]”

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

IL CONCETTO DI VIOLENZA

CONVENZIONE DI ISTANBUL (Consiglio d'Europa 11/5/2011)

con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

AMBITI IN CUI SI ESERCITA LA VIOLENZA

La violenza si esplica in diversi ambiti di vita

- In ambito relazionale
- Sul luogo di lavoro o di studio
- Violenza assistita

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

AMBITI IN CUI SI ESERCITA LA VIOLENZA

La violenza si manifesta in diverse forme e attinge in diversi modi la vittima:

- Violenza fisica e sessuale
- Violenza psicologica e morale
- Violenza economica

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA TUTELA GIURIDICA

L'ordinamento giuridico, a diversi livelli (internazionale, europeo, nazionale, locale), appronta degli strumenti normativi per contrastare la violenza di genere, nelle sue diverse articolazioni.

Le disposizioni normative agiscono su molteplici piani:

- riconoscimento della parità/uguaglianza tra uomo e donna, dei diritti della donna alla salute e al benessere e del divieto di discriminazione

- sanzione e repressione di comportamenti che attuano la violenza di genere nelle sue varie forme e dimensioni

- rimozione degli ostacoli che concretamente impediscono il raggiungimento della vera parità e che favoriscono una cultura di discriminazione e violenza

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

CODICE PENALE

VIOLENZA SESSUALE (procedibilità)

violenza sessuale (*art. 609 bis c.p.- querela, sei mesi di tempo, irrevocabile*)

atti sessuali con minorenni (*art. 609 quater c.p.-querela, salvo ipotesi septies*)

corruzione di minorenni (*art. 609 quinquies c.p.-ufficio*)

su minorenni (*art. 609 septies- ufficio*)

violenza di gruppo (*art. 609 octies-ufficio*)

adescamento di minori (*art. 609 undecies c.p.- ufficio*)

induzione favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (*art. 600 bis c.p. – ufficio*)

pornografia minorile (*art. 600 ter c.p.-ufficio*)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

<u>CODICE PENALE</u>

VIOLENZA FISICA (procedibilità)

omicidio (*art. 575 c.p.- ufficio*)

percosse (*art. 581 c.p.-querela*)

lesione personale (*art. 582 c.p.-querela < 20gg.*)

mutilazioni genitali (*art. 583 bis c.p.-ufficio*)

violenza privata (*art. 610 c.p.-ufficio*)

violazione di domicilio (*art. 614 c.p.-querela salvo violenza*)

sequestro di persona (*art. 605 c.p.-ufficio*)

aborto di donna non consenziente (*art. 18 L. 194/78-ufficio*)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

<u>CODICE PENALE</u>

VIOLENZA PSICOLOGICA

diffamazione (*art. 595 c.p.-querela*)

minaccia (*art. 612 c.p.-querela, salvo se grave*)

stalking (*art. 612 bis c.p.-querela, salvo aggravanti, connessione e ammonimento*)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

<u>CODICE PENALE</u>

ALTRE FORME DI VIOLENZA

violazione obblighi assistenza (*art. 570 c.p.-querela, eccetto verso minori*)

maltrattamenti in famiglia (*art. 572 c.p.*)

sottrazione di minorenni (*art. 574 c.p.*)

sottrazione e trattenimento di minore all'estero (*art. 574 bis c.p.*)

altri reati (riduzione in schiavitù; tratta di persone; sfruttamento della prostituzione etc.)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

MISURE CAUTELARI COERCITIVE: INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA (modificati dal D.L. 11/2009, dal D.L. 93/2013, dal D.LGS 39/2014 e L. 47/2015)

custodia cautelare in carcere (*art. 275 c.p.p.*)

allontanamento dalla casa familiare (*art. 282 bis c.p.p.*)

divieto di avvicinamento alla vittima (*art. 282 ter c.p.p.*)

non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o da prossimi congiunti, mantenere una certa distanza dai luoghi anzidetti,divieto di comunicazione con la vittima, obblighi di comunicazione (art. 282 quater c.p.p. , art. 90 bis e ter c.p.p., 299, 2-bis c.p.p., 408, comma 3 bis)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI

LEGGE REGIONALE PIEMONTE 24 febbraio 2016, n. 4. Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

La legge regionale istituisce:

centri antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni

La rete sanitaria contro la violenza costituisce uno dei nodi della complessiva rete sanitaria regionale ed è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

COSTITUZIONE

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini.

Articolo 117

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

DIRETTIVA 2002/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro)

ARTICOLO 2

1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio di parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

ARTICOLO 1 Scopo

[la presente direttiva] contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

a) l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;

b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;

c) i regimi professionali di sicurezza sociale.

Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l'attuazione mediante l'istituzione di procedure adeguate.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' (D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.)

ARTICOLO N.1

Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita'

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'..

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' (D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.) (segue)

ARTICOLO N.25 Discriminazione diretta e indiretta (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2)

1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga (1).

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti (2).

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' (D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.) (segue)

ARTICOLO N. 26 Molestie e molestie sessuali

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresi', considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' (D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.) (segue)

ARTICOLO N.40 - Onere della prova

1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

LA VIOLENZA NELL'AMBITO DEL LAVORO / STUDIO

CODICE PENALE

I comportamenti illeciti commessi sono sanzionati dagli stessi articoli del codice penale riportati nella parte relativa alla violenza relazionale/domestica

Si applicano le stesse misure preventive e di polizia giudiziaria.

Oltre a quanto già esposto sopra si richiama la fattispecie del reato di concussione:

Art. 317: CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

IL CONTESTO UNIVERSITARIO

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO (29/2/2016)

LE FIGURE ISTITUZIONALI E I SERVIZI PER LA TUTELA DELLE PERSONE OFFESE

- La Consigliera di fiducia
- La Consigliera di parità
- I Centri Antiviolenza

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

IL CONTESTO UNIVERSITARIO

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO (29/2/2016)

LE FIGURE ISTITUZIONALI E I SERVIZI PER LA TUTELA DELLE PERSONE OFFESE

- La Consigliera di fiducia
- La Consigliera di parità
- I Centri Antiviolenza

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

L’ORIGINE DELLA FIGURA DI CONSULENTE DI FIDUCIA

RACCOMANDAZIONE 92/131/CEE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 27 NOVEMBRE 1991 SULLA TUTELA DELLA DIGNITÁ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO

(GAZZETTA UFFICIALE N. L.49 DEL 24/02/1992)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

I CODICI ETICI O CODICI DI COMPORTAMENTO

- AFFERMANO I PRINCIPI ISPIRATORI
- ISTITUISCONO GLI STRUMENTI PER LA LORO REALIZZAZIONE

LA/IL CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA É UNO DEGLI STRUMENTI DI REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI DEI CODICI ETICI

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

PRINCIPALI FINALITÁ DEI CODICI ETICI

- GARANTIRE IL DIRITTO AD UN AMBIENTE DI LAVORO FAVOREVOLE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI, NELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI INVIOLABILITÁ, EGUAGLIANZA, LIBERTÁ E DIGNITÁ DELLA PERSONA
- AFFERMAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PARITÁ E DI PARI OPPORTUNITÁ TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AL LAVORO, NELLA FORMAZIONE, NELLA PROMOZIONE PROFESSIONALE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÁ LAVORATIVA

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact

PRINCIPALI FINALITÁ DEI CODICI ETICI

- AFFERMAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LIBERTÁ, DIGNITÁ ED UGUAGLIANZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO, TRA COLLEGHI E TRA DIVERSI LIVELLI GERARCHICI E, PER QUANTO RIGUARDA L'UNIVERSITA', TRA TUTTI I SOGGETTI PRESENTI IN ATENEO
- AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI UGUALMENTE INTOLLERABILI SONO I COMPORTAMENTI DETERMINATI DA VIOLENZA MORALE E/O DA PERSECUZIONE PSICOLOGICA

=

MOBBING

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

PRINCIPALI FINALITÁ DEI CODICI ETICI

- AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI GLI ANZIDETTI COMPORTAMENTI COMPROMETTONO L'INTEGRITÁ FISICA E PSICHICA, LA FIDUCIA, LA MOTIVAZIONE AL LAVORO NELLA PERSONA CHE LI SUBISCE
- AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI TALI COMPORTAMENTI COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO E POSSONO DARE LUOGO AD UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA CONSULENTE DI FIDUCIA

- É PERSONA ESPERTA IN MATERIA GIURIDICA O PSICOLOGICA
- FORNISCE CONSULENZA E ASSISTENZA AGLI INDIVIDUI CHE DENUNZIANO MOLESTIE SESSUALI, MOBBING, DISCRIMINAZIONI O VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA'
- DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE UN SOGGETTO ESTERNO ALL'ENTE
- HA UN RUOLO DI MEDIAZIONE
- ASCOLTA SEMPRE LA VITTIMA

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA CONSULENTE DI FIDUCIA

LE PROCEDURE CHE REGOLANO LA SUA ATTIVITÁ

LA PROCEDURA INFORMALE

LA PROCEDURA FORMALE

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA CONSULENTE DI FIDUCIA

- HA ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI RELATIVI AL CASO CHE STA TRATTANDO
- PUÒ COMPIERE ATTI ISTRUTTORI E CHIEDERE L'INTERVENTO DI ESPERTI
- ASCOLTA SEMPRE IL PRESUNTO MOLESTATORE
- PUÒ DISPORRE UN INCONTRO VOLTO AL CONFRONTO TRA I DUE
- SUGGERISCE AZIONI OPPORTUNE VOLTE A PROMUOVERE UN BUON CLIMA LAVORATIVO, TALE DA ASSICURARE LA DIGNITÁ E LA LIBERTÁ DELLE PERSONE
- PARTECIPA ALLE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE
- PARTECIPA AL COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG
- MONITORA LE SITUAZIONI A RISCHIO
- REDIGE UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÁ SVOLTA

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

CASISTICA

- 1) MOLESTIA DA PARTE DI STUDENTE A VARIE STUDENTESSE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA – ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI CHE HANNO RIPRESO L'ACCADUTO – COINVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA.
- SANZIONE: DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI UNIVERITARI E SOSPENSIONE DAGLI ESAMI E DAI CORSI PER SEI MESI.
- 2) MOLESTIA DA PARTE DI ASSEGNISTA A STUDENTESSA- COINVOLGIMENTO DELLA ASSOCIATA DI RIFERIMENTO E SUO OMESSO INTERVENTO.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

CASISTICA

- 3) STALKING DA PARTE DI STUDENTI NEI CONFRONTI DI DOCENTI. GESTIONE CORRETTA DEL RUOLO E ATTENZIONE ALL'USO DELLA CASELLA EMAIL
- SANZIONE: OBBLIGO I FREQUENTARE CORSO RELATIVO ALLA PARI OPOPORTUNITA' E CODICE ETICO E MENZIONE SUL LIBRETTO

- 4) MOLESTIA SESSUALE DI PROFESSORE ORDINARIO CHE FOTOGRAFA LA BIANCHERIA INTIMA DI UNA STUDENTESSA, ALL'INSAPUTA DI QUESTA, DURANTE UN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. SOGGETTI DA COINVOLGERE NELLA GESTIONE DEL CASO.
- SANZIONE DA COMMINARE

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA CONSIGLIERA DI PARITA'

- è nominata dal Ministero del Lavoro;
- è pubblico ufficiale con obbligo di denuncia dei reati alla Magistratura;
- ha legittimazione ad intervenire in causa a tutela della vittima e può chiedere il risarcimento di un danno iure proprio.
- Tutela la condizione specifica delle donne in ambito lavorativo, a livello nazionale, regionale e provinciale (città metropolitana)

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

LA CONSIGLIERA DI PARITA'

- Rileva le situazioni nelle quali vi è uno squilibrio di genere e interviene a sostegno della parte lesa, promuovendo soluzioni, ove possibile, conciliative.
- Promuove i progetti di azioni positive.
- Promuove la coerenza della programmazione delle politiche sul territorio, rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in tema di pari opportunità.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Assistenza alle persone offese in forma strettamente riservata

Ascolto, Orientamento e Accompagnamento nel percorso di liberazione dalla violenza

Tutela legale

Tutela Psicologica

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

THANK YOU

The #USVreact project has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project code: JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401

http://usvreact.eu/

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

USVreact